



**IL TRIBUNALE DI GENOVA**

**IX Sezione Civile**

nelle persone dei magistrati:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| - Dott. Luigi Costanzo      | presidente F.F. |
| - Dott.ssa Lorenza Calcagno | giudice         |
| - Dott. Pietro Spera        | giudice rel.    |

ha emesso il seguente

d e c r e t o

nel procedimento di promosso da

**SERAMIKSAN TURGUTLU SERAMIK SENAYI VE. TICARET A.S. - Avv.ti R. GUIDOTTI e B.**

**VERRI**

c o n t r o

**RONDINE s.p.a. e Lauro**

- Avv. E. SISTI, L. CONTI, N. LOMBARDO e A. DELLO  
STROLOGO

o o o o o o o o

1.

Si premette che questo collegio non terrà conto della memoria depositata da parte ricorrente il 16/11/2016.

Sebbene, infatti, a seguito delle conclusioni del PM fossero stati assegnati termini al 14/11/2016 per memoria e al 17/11/2016 per la replica, la memoria 16/11/2016 non può essere considerata, per la gran parte del contenuto, una memoria di replica. In essa, infatti, parte ricorrente sviluppa temi che non hanno alcuna connessione con quanto scritto da controparte nella memoria 14/11/2016 e che potevano essere sviluppati nella memoria



14/11/2016 di parte ricorrente, depositata invece senza alcun sostanziale contenuto difensivo.

2.

Sempre preliminarmente, il collegio rileva la regolarità delle procure 10/10/2016, depositate all'udienza 18/10/2016. In esse si dà infatti atto che i sottoscrittori sono comparsi personalmente davanti al notaio, che ne ha direttamente verificato l'identità e i poteri.

Di tale regolarità ha peraltro preso atto controparte, che nulla ha obiettato in relazione a detta procura né all'udienza né nella successiva memoria 3/11/2016, dove anzi si dà atto della mancanza di rilievi in proposito.

3.

Passando al merito dell'istanza, e partendo dalle considerazioni più generali, a fronte del dedotto conflitto di interessi in capo a Lauro – contemporaneamente legale rappresentante della società convenuta e convenuto in proprio a fronte di domanda di risarcimento danni –, parte convenuta ha eccepito in primo luogo che mancherebbe nella specie la contrapposizione antitetica tra le posizioni di attore e convenuto in capo alla medesima persona e che ricorre invece tipicamente nell'ipotesi del conflitto di interessi.

Va rilevato tuttavia che tale contrapposizione – se certamente dà luogo a conflitto di interessi – non esaurisce tuttavia i possibili casi di conflitto.

Ha ritenuto infatti la Cassazione che *“Nell'ipotesi del legale rappresentante di una società che difenda in giudizio una deliberazione assembleare contro un socio dissenziente che ne impugni la validità, può verificarsi, nella persona e nella volontà del rappresentante, quel conflitto di interessi con il soggetto rappresentato che, ai sensi del capoverso dell'art. 78 cod. proc. civ., rende necessaria la sua sostituzione con un curatore speciale nominato nei modi previsti dagli artt. 79 e 80 del medesimo codice. A tal fine occorre accertare volta per volta, in relazione alla molteplice varietà dei casi concreti, se sussista o meno un contrasto, attuale o potenziale, di interessi tra rappresentante e rappresentato”* (v. Cass. n. 1569 del 24/5/1968).



Si tratta di fattispecie analoga alla presente, in cui la persona in potenziale conflitto non si trova contemporaneamente in posizione di attore e convenuto.

Ne consegue che – fermo restando che si dovrà accertare in concreto se il conflitto sussiste o meno – non può affermarsi in astratto che detto conflitto può ricorrere solo se il titolare degli interessi in gioco rivesta contemporaneamente la posizione contrapposta di attore e convenuto.

4.

Parte resistente eccepisce poi che l'eventuale accoglimento dell'istanza di parte ricorrente comporterebbe un'eccessiva estensione delle ipotesi di nomina del curatore speciale. Se si seguisse la tesi di parte ricorrente – sostiene parte resistente – il curatore dovrebbe essere infatti nominato sostanzialmente in tutti i casi di impugnazione di delibera da parte del socio, poiché vi sarebbe sempre un conflitto tra minoranza (che impugna) e società che resiste in persona dell'amministratore (espressione della maggioranza).

In realtà non è corretto affermare che la nomina di curatore nel presente caso, o in casi analoghi, imporrebbe logicamente la nomina di un curatore in qualsiasi ipotesi di impugnazione di delibere assembleari. Allorché, infatti, la delibera impugnata non riguardi direttamente l'amministratore – e ciò accadrà nella maggior parte dei casi – un problema di conflitto rilevante non si pone.

Neppure questo argomento di parte resistente può quindi essere condiviso.

5.

Parte resistente afferma poi che il conflitto non esiste perché RONDINE s.p.a. – in persona dell'amministratore – e l'amministratore in proprio vogliono lo stesso esito della lite, ossia che l'impugnazione della delibera venga respinta (RONDINE perché in tal modo rimarrebbe ferma la volontà della maggioranza, perché in tal modo verrebbe confermata la sua nomina ad amministratore).

La questione implica la soluzione del problema più ampio relativo alla coincidenza – necessaria o eventuale, a seconda delle posizioni – dell'interesse della società con quello dell'amministratore nominato dalla maggioranza.





- di annullare e/o dichiarare nulla e/o comunque inefficace la deliberazione 20/7/2016, nella parte relativa alla nomina degli amministratori della società, con tutte le statuizioni conseguenti;
- di accertare che i comportamenti di Lauro sono contrari alla legge, allo statuto e, in ogni caso, ai doveri di correttezza e buona fede e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni tutti causati alla medesima SERAMIKSAN.

In particolare, in detto atto di citazione, SERAMIKSAN ha descritto come segue il ruolo svolto da in proprio nella vicenda: *“(...) non si può non rilevare come la “regia” di quanto accaduto faccia capo a Lauro il quale deve essere, da subito, convenuto in giudizio perché responsabile nei confronti della società esponente per aver violato la legge, il contratto sociale e ovviamente, quantomeno, ulteriormente, i più elementari canoni di buona fede e correttezza. Come già sopra evidenziato le sue responsabilità non riguardano solo la fase preparatoria del l’assemblea per essere egli il regista del l’operazione che con quest’atto si vuole denunciare; non riguardano solo la conduzione dell’assemblea che è stata gestita in modo tale che egli stesso potesse essere nominato presidente di un consiglio di amministrazione da persone a sé asservite; ma riguarda anche la fase successiva nella quale consapevole della caducità del proprio operato, si è affrettato a porre in essere atti senza averne i poteri.”*

Si tratta di allegazioni precise, relative a comportamenti personali ed estranei alla rappresentanza della società. Allegazioni infatti che – a prescindere dalla loro fondatezza – tuttavia ben potrebbero indurre ad assumere difese personali nella presente causa non necessariamente coincidenti con le migliori difese per la società da lui rappresentata. Tanto più che RONDINE e sono costituiti insieme e le loro difese sono articolate nei medesimi atti, stilati dai medesimi difensori.

E’ poi pacifico – lo espone la stessa parte resistente quando sostiene la tesi della coincidenza degli interessi della RONDINE e di – che quest’ultimo ha un interesse proprio alla conferma della sua nomina ad amministratore.

Tutto ciò premesso in fatto, la giurisprudenza si esprime chiaramente in proposito:

- “L’amministratore di una società di capitali non è legittimato a rappresentarla - trovandosi con essa in conflitto di interessi - nel giudizio relativo all’impugnazione di una deliberazione assembleare, con cui gli sia stato



riconosciuto un diritto nei confronti della società. - nella specie, l'assemblea di una società in accomandita per azioni aveva deliberato l'aumento del capitale sociale mediante emissione di azioni da offrire in opzione alla pari agli amministratori accomandatari, in compenso della soppressione del diritto, ad essi riconosciuto dallo statuto sociale, sulle attività eccedenti il capitale sociale nominale in Sede di liquidazione" (v. Cass. n. 424 del 11/2/1966);

- "Salvo il caso in cui l'oggetto del giudizio concerna contemporaneamente situazioni giuridiche chiaramente incompatibili della società e del suo amministratore (e, quindi, nel giudizio stesso l'amministratore sia convenuto in nome proprio, insieme con la società, nella quale ipotesi, ove trattisi di rappresentanza esclusiva, si rende necessaria la nomina di un curatore speciale, ex art 78 cod. proc. civ.), l'esistenza di un conflitto d'interessi opinabile o contestato, fra la prima e il secondo, non incide sulla legittimazione processuale di quest'ultimo fin quando non venga accertata dal giudice (...)" (v. Cass. n. 2263 del 30/10/1970).

7.

Quanto alla definizione di conflitto di interessi, la giurisprudenza ritiene:

- che sia sufficiente *"la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato, e, quindi, anche se il conflitto si configuri come solo potenziale"* (v. Cass. n. 10822 del 6/8/2001);
- che l'accertamento di detto conflitto potenziale *"deve essere compiuto in astratto ed "ex ante" e non in concreto ed a posteriori"* (v. Cass. n. 16553 del 14/7/2010).

Sulla base di tale definizione nonché di quanto sopra esposto, deve conclusivamente ritenersi che la posizione di \_\_\_\_\_ come risultante a seguito della notifica dell'atto di citazione di cui sopra, integri un'ipotesi di conflitto di interesse rilevante ex art. 78/2 CPC.

L'istanza di nomina di curatore speciale deve pertanto essere accolta.

Sulla base di quanto comunicato da parte ricorrente circa la nomina del curatore speciale da parte del Tribunale di Bologna in causa connessa – e tenendo conto della adesione subordinata all'indicazione di tale nome da parte dei resistenti – si nomina anche nel presente procedimento il Dott. Claudio TINTI.

IL CASO.it



8.

Quanto alle spese, sebbene il presente procedimento segua le forme della volontaria giurisdizione, esso risolve tuttavia un conflitto tra parti su opposte posizioni.

In proposito, *"(...) l'art. 91 cod. proc. civ., secondo il quale il giudice "con la sentenza che chiude il processo condanna la parte soccombente al rimborso delle spese", trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorché reso in forma di ordinanza o decreto, che, nel risolvere contrapposte posizioni, elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette, quando, in coerenza con il principio di economia dei giudizi, si renda necessario ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario"* (v. Cass. Sez. Un. n. 2631 del 30/5/1989).

Le spese di lite – liquidate nell'ammontare di cui al dispositivo – vanno quindi poste a carico di parte resistente soccombente.

**IL CASO.it**  
P.Q.M.

- nomina il Dott. Claudio TINTI – con studio a Bologna, Via Antonio Zanolini 36/A – curatore speciale di RONDINE s.p.a. ai fini del procedimento ordinario e cautelare RG n. 11248/2016 pendente davanti a questo Tribunale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte istante, che liquida in complessivi € 4.882,80 (esborsi imponibili € 750,05, esborsi non imponibili € 132,75, compensi € 4.000,00), oltre spese generali, IVA e CPA;
- incarica la Cancelleria di comunicare questo decreto anche al PM in Sede.

Si comunichi.

Genova, 18/11/2016.

Il giudice est.  
Dott. Pietro Spera

Il presidente F.F.  
Dott. Luigi Costanzo

